

**PIERREL S.P.A.**

**REGOLAMENTO DEL PIANO DI *STOCK OPTION***

1. Premessa .....	3
2. Definizioni.....	3
3. Oggetto del Piano.....	4
4. Gestione del Piano .....	4
5. Partecipazione al Piano .....	5
6. Modalità di assegnazione delle Opzioni.....	5
7. Condizione per l'esercizio delle opzioni.....	6
8. Modalità di esercizio delle Opzioni.....	6
9. Prezzo.....	6
10. Periodo di Esercizio .....	7
11. Mutamento del controllo.....	7
12. Natura e caratteristiche delle Opzioni .....	7
13. Disponibilità delle Azioni.....	8
14. Operazioni straordinarie.....	8
15. Risoluzione del rapporto di lavoro o di amministrazione .....	8
16. Arbitrato.....	9

## 1. Premessa

1.1. Il piano di incentivazione di Pierrel S.p.A. (la “**Società**” o “**Pierrel**”) prevede l’assegnazione di opzioni per la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società dagli Amministratori e dei Dirigenti (entrambi come di seguito definiti) al fine di incentivare tali soggetti alla creazione di valore per la Società e di favorire la fidelizzazione dei beneficiari, incentivando la loro permanenza nella Società in considerazione delle posizioni chiave da essi ricoperte (*retention*).

1.2. Il piano di incentivazione persegue le seguenti finalità:

- (i) allineare gli obiettivi di figure chiave della Società alla creazione di valore per gli azionisti della Società sul medio-lungo periodo;
- (ii) attrarre, trattenere e motivare il *management* dotato di qualità professionali di elevato *standard*;
- (iii) aumentare la capacità di trattenere le risorse chiave già presenti in Pierrel e la competitività della Società sul mercato del lavoro in relazione ai migliori talenti disponibili.

1.3. Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina e definisce i criteri di attuazione del piano di *stock option* di Pierrel (il “**Piano**”), ed è stato predisposto in attuazione e nell’ambito delle linee guida approvate dall’assemblea ordinaria di Pierrel del 19 giugno 2014.

1.4. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del Regolamento. Il Regolamento è stato definito tenendo conto dello stato attuale della normativa previdenziale e fiscale e di ogni altra normativa ad esso applicabile.

## 2. Definizioni

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definite in altri articoli del Regolamento, ai fini dello stesso: (a) i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato più innanzi indicato per ciascuno di essi; (b) i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa; (c) i termini e le espressioni riportati con iniziali maiuscole in questo articolo 2 sono definite nello stesso.

**Amministratori:** indica i membri del Consiglio di Amministrazione.

**Azioni:** indica le massime n. 2.500.000 azioni ordinarie Pierrel, con godimento regolare, da emettersi nell’ambito del Piano.

**Beneficiari:** indica i soggetti che saranno nominativamente individuati dal Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, tra gli Amministratori e i Dirigenti di Pierrel come beneficiari del Piano e a cui, conseguentemente, saranno attribuite le Opzioni.

**Collegio Arbitrale:** indica il collegio arbitrale composto da tre membri chiamati a risolvere ogni contestazione o controversia che dovesse insorgere tra Pierrel e i Beneficiari in relazione al Piano e/o al presente Regolamento.

**Consiglio di Amministrazione:** indica il consiglio di amministrazione di Pierrel.

**Data di Assegnazione:** indica la data della delibera del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l’individuazione di ciascun Beneficiario, la determinazione del numero di Opzioni offerte allo stesso, nonché la determinazione del relativo Prezzo di Esercizio.

**Dirigenti:** indica i dirigenti di Pierrel iscritti nel relativo libro matricola.

**Monte Titoli:** indica il deposito centrale titoli italiano con funzioni di regolamento titoli.

**Opzioni:** indica le opzioni gratuite, personali e non trasferibili, che attribuiscono a ciascun Beneficiario il diritto di sottoscrivere una Azione alle condizioni, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento.

**Periodo di Vesting :** indica il periodo di maturazione delle Opzioni che terminerà allo scadere del terzo anno successivo alla Data di Assegnazione.

**Piano:** indica il “Piano di *Stock Option* 2014-2022” approvato, ai sensi dell’articolo 114-*bis* del TUF, dall’assemblea ordinaria degli azionisti della Società in data 19 giugno 2014 su proposta dal Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2014, come successivamente modificato con delibere dell’assemblea ordinaria degli azionisti della Società adottate in data 5 giugno 2015 e 30 maggio 2016.

**Pierrel:** indica Pierrel S.p.A., con sede legale in Capua, Italia, codice fiscale e partita IVA n. 04920860964.

**Periodo di Esercizio:** indica il periodo di cinque anni decorrente dalla scadenza del Periodo di *Vesting*.

**Prezzo di Esercizio:** indica il prezzo di esercizio delle Opzioni stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 9.1 del Regolamento.

**Proposta di Adesione:** indica la proposta che la Società invierà, unitamente al presente Regolamento (che ne costituirà una parte integrante), a ciascun Beneficiario in relazione al suo inserimento nel Piano.

**TUF:** indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

**Valore Normale:** indica il valore normale determinato secondo il disposto dell’art. 9, comma 4, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, ossia la media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni Pierrel di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la Data di Assegnazione delle Opzioni allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi).

### 3. Oggetto del Piano

**3.1.** Il Piano ha per oggetto l’assegnazione, a favore degli Amministratori e dei Dirigenti individuati ai sensi del successivo paragrafo 5.2 del Regolamento (i “**Beneficiari**”), di un numero totale massimo di n. 2.500.000 Opzioni che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, nei termini ed alle condizioni previste nel presente Regolamento, Azioni nel rapporto di un’Azione per ogni Opzione esercitata, salve le rettifiche di cui al successivo articolo 14 del presente Regolamento.

**3.2.** Il diritto a percepire i dividendi di cui sia stata deliberata la distribuzione compete ai Beneficiari soltanto dopo l’emissione delle Azioni in conseguenza dell’esercizio delle Opzioni.

### 4. Gestione del Piano

**4.1.** L’organo responsabile della gestione del Piano è il Consiglio di Amministrazione, conformemente e subordinatamente alle disposizioni espresse nel Piano.

**4.2.** Il Consiglio di Amministrazione può sospendere, in determinati periodi dell'anno e per giustificati motivi, l'esercizio da parte dei Beneficiari delle Opzioni qualora ciò corrisponda all'interesse della Società e/o appaia opportuno in relazione ad esigenze di tutela del mercato. In tal caso, apposita comunicazione scritta verrà data dal Consiglio di Amministrazione a ciascun Beneficiario.

**4.3.** Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di apportare al Regolamento del Piano, con le modalità più opportune, qualsiasi modifica o integrazione che ritenga utile o necessaria per il miglior perseguimento delle finalità del Piano stesso, avendo riguardo degli interessi dei Beneficiari.

**4.4.** Il Consiglio di Amministrazione riferisce, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa applicabile, all'assemblea degli azionisti della Società sull'andamento del Piano e, in particolare, sulle Opzioni assegnate o su quelle di volta in volta esercitate e che abbiano comportato un corrispondente aumento del capitale della Società.

## **5. Partecipazione al Piano**

**5.1.** I destinatari del Piano sono gli Amministratori e i Dirigenti di volta in volta selezionati dal Consiglio di Amministrazione quali Beneficiari nei modi di seguito precisati.

**5.2.** L'individuazione e la partecipazione degli Amministratori e dei Dirigenti al Piano e la determinazione del numero delle Opzioni oggetto della Proposta di Adesione sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione su proposta formulata, rispettivamente: (a) dagli Amministratori indipendenti, per gli Amministratori; e (b) dell'Amministratore Delegato, con la collaborazione del Presidente, per i Dirigenti.

**5.3.** Il Consiglio di Amministrazione delibererà sull'ammontare complessivo delle Opzioni da attribuire ai sensi del Piano, sul nominativo dei Beneficiari e sul numero di Opzioni da attribuire a ciascun singolo Beneficiario.

**5.4.** Nel procedere all'identificazione, così come all'esclusione, dei Beneficiari del Piano e alla determinazione del numero di Opzioni assegnabili, il Consiglio di Amministrazione agirà nella più assoluta discrezionalità, avendo riguardo esclusivamente al perseguimento dell'interesse di Pierrel, tenendo conto, tra gli altri, della criticità della risorsa per risultati della Società, della rilevanza strategica della posizione, del potenziale della risorsa e di ogni altro elemento ritenuto utile o rilevante.

**5.5.** In relazione alle attività di cui ai precedenti paragrafi 5.2, 5.3, e 5.4, gli Amministratori Beneficiari si asterranno dal partecipare a qualsiasi attività utile o necessaria all'attribuzione delle Opzioni di loro rispettivo interesse, sia deliberativa che non, talché essi non agiscano in conflitto d'interessi.

**5.6.** Qualora il medesimo Beneficiario ricopra contestualmente più posizioni idonee a consentirne la partecipazione al Piano, tale partecipazione sarà eventualmente prevista per una soltanto delle posizioni suddette. Per tutti i Beneficiari è richiesto che alla data dell'assegnazione delle Opzioni sia ancora in essere un rapporto di lavoro subordinato o di amministrazione con Pierrel.

## **6. Modalità di assegnazione delle Opzioni**

**6.1.** Il Consiglio di Amministrazione individuerà i Beneficiari e determinerà il numero di Opzioni da attribuire a ciascuno di essi, nonché il relativo Prezzo di Esercizio, entro il 31 dicembre 2018. Tali decisioni saranno assunte dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio.

**6.2.** Successivamente alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo che precede, a ciascun Beneficiario sarà data comunicazione scritta circa l'inserimento nel Piano mediante invio via raccomandata a/r della Proposta di Adesione, nella quale verrà precisato:

- (i) il numero di Opzioni attribuite;
- (ii) il Prezzo di Esercizio;
- (iii) il Periodo di Esercizio;
- (iv) le modalità di pagamento del Prezzo di Esercizio e tutti i dati a tal fine necessari;
- (v) il contenuto del Regolamento mediante allegazione in calce di una copia dello stesso.

**6.3.** La Proposta di Adesione, nonché il Regolamento allegato, debitamente compilati, sottoscritti e siglati da ciascun Beneficiario in segno di integrale e incondizionata accettazione, dovranno essere inviati dal Beneficiario interessato tramite raccomandata a/r a Pierrel, a pena di inefficacia (anche ai sensi dell'articolo 1326, quarto comma del codice civile) e/o di irricevibilità, entro trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Beneficiario della Proposta di Adesione. In assenza di un'accettazione da parte del Beneficiario entro tale termine, la Proposta di Adesione cesserà di avere efficacia e il Beneficiario decadrà dal diritto di ricevere le Opzioni indicate nella Proposta di Adesione.

## **7. Condizione per l'esercizio delle opzioni**

**7.1.** Fermo quanto previsto dal successivo articolo 15 del presente Regolamento, il valido esercizio delle Opzioni da parte del Beneficiario è subordinato all'esistenza, al momento dell'effettivo esercizio del diritto, di un rapporto di lavoro subordinato e/o di amministrazione con Pierrel.

## **8. Modalità di esercizio delle Opzioni**

**8.1.** Entro la scadenza del Periodo di Esercizio, il Beneficiario che intende esercitare in via irrevocabile, in tutto o in parte, il proprio diritto di Opzione dovrà darne comunicazione scritta a Pierrel via raccomandata a/r indirizzandola all'attenzione del Consiglio di Amministrazione. Tale comunicazione dovrà indicare:

- (i) il numero delle Opzioni che si intende esercitare;
- (ii) gli estremi della disposizione di pagamento a favore della Società per l'importo corrispondente al prodotto del Prezzo di Esercizio per il numero di Azioni sottoscritte, con valuta al giorno di consegna delle Azioni;
- (iii) se del caso, gli estremi del deposito titoli, dallo stesso intrattenuto presso un intermediario aderente al sistema Monte Titoli, nel quale richiede l'immissione delle Azioni sottoscritte.

**8.2.** La messa a disposizione delle Azioni al Beneficiario, previo pagamento del Prezzo di Esercizio, avviene dopo che ne sia stata perfezionata l'emissione nei termini indicati al successivo articolo 10 del presente Regolamento.

**8.3.** Pierrel emetterà un numero di Azioni pari al numero di Opzioni esercitate da ciascun Beneficiario. Tutti i costi relativi alla emissione e al trasferimento delle Azioni ai Beneficiari saranno ad esclusivo carico di Pierrel.

## **9. Prezzo**

**9.1.** Il Prezzo di Esercizio per tutti i Beneficiari sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione di regola in linea con il Valore Normale al momento dell'assegnazione delle Opzioni, come eventualmente rettificato ai sensi del successivo paragrafo 9.2 del presente Regolamento.

**9.2.** Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di modificare in ogni momento il Prezzo di Esercizio delle Opzioni non ancora assegnate, fermo restando che in nessun caso, il Prezzo di Esercizio potrà essere inferiore: (a) al Valore Normale; o (b) al valore di parità contabile implicito delle azioni Pierrel.

## **10. Periodo di Esercizio**

**10.1.** Le Opzioni assegnate ai Beneficiari prevedranno un Periodo di *Vesting* di tre anni decorrente da ciascuna Data di Assegnazione e potranno essere esercitate, decorso il Periodo di *Vesting*, per tutti il Periodo di Esercizio.

**10.2.** Subordinatamente al pagamento del Prezzo di Esercizio secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 6.2(iv) del presente Regolamento, le Azioni saranno consegnate al Beneficiario in regime di dematerializzazione.

## **11. Mutamento del controllo**

**11.1.** Nell'ipotesi in cui venga comunicato ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF il lancio di una offerta pubblica di acquisto o scambio sulle azioni di Pierrel (l'“**Offerta**”), le Opzioni assegnate e non ancora esercitate alla data dell'Offerta non potranno essere più esercitate e il Beneficiario titolare di tali Opzioni decadrà automaticamente da ogni diritto ad esse inerenti. Conseguentemente ogni Opzione assegnata al Beneficiario in base al Piano e non ancora esercitata si considererà estinta, senza diritto di ricevere alcun indennizzo e/o risarcimento. Resta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di consentire ai Beneficiari l'esercizio, in tutto o in parte e, se del caso, anche in via anticipata, delle Opzioni anche a seguito dell'Offerta.

**11.2.** Nell'ipotesi in cui l'Offerta abbia ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Pierrel e che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato che detta Offerta sia apprezzabile da parte dei soci di Pierrel, le Opzioni assegnate ai Beneficiari e da questi non ancora esercitate potranno essere esercitate ai termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento. In tal caso, tuttavia, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di aumentare il Prezzo di Esercizio in modo da riflettere l'incremento di valore atteso o effettivo delle azioni Pierrel derivante dall'Offerta.

## **12. Natura e caratteristiche delle Opzioni**

**12.1.** Le Opzioni sono attribuite a titolo gratuito. I Beneficiari non saranno pertanto tenuti a pagare alcun corrispettivo a Pierrel per tale attribuzione. L'esercizio delle Opzioni e la conseguente sottoscrizione delle Azioni saranno invece soggette al pagamento del Prezzo di Esercizio.

**12.2.** Il Beneficiario che avrà esercitato validamente le Opzioni secondo le condizioni e nei termini stabiliti nel Piano e nel presente Regolamento, vedrà riconosciuta per ciascuna Opzione esercitata una Azione.

**12.3.** Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo.

**12.4.** L'eventuale maggior valore delle Azioni sottoscritte esercitando le Opzioni rispetto al Prezzo di Esercizio, e più in generale ogni beneficio riconosciuto con il Piano:

- (i) non potrà ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante della normale retribuzione dei Beneficiari;

- (ii) non potrà costituire il presupposto per il riconoscimento di analoghi o ulteriori benefici, nell'ambito del Piano o altrimenti;
- (iii) alla scadenza del Piano, non attribuirà automaticamente ai Beneficiari il diritto a partecipare ad ulteriori eventuali piani di incentivazione comunque deliberati da Pierrel, o ad altre tipologie di remunerazioni di sorta.

### **13. Disponibilità delle Azioni**

**13.1.** Le Azioni acquisite a seguito dell'esercizio delle Opzioni sono liberamente disponibili e non sono soggette ad alcun vincolo o limitazione.

### **14. Operazioni straordinarie**

**14.1.** In caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società non espressamente disciplinate dal Regolamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale sociale per perdite mediante annullamento di azioni, aumenti del capitale sociale della Società, gratuiti o a pagamento, raggruppamento o frazionamento di azioni ovvero di modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle Opzioni, sulle azioni o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione apporterà al Regolamento, a suo insindacabile giudizio, tutte le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

**14.2.** In caso di *delisting* delle azioni della Società durante il Periodo di *Vesting*, il Piano cesserà di avere efficacia e il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di assumere, a proprio insindacabile giudizio, le deliberazioni ritenute più opportune riguardo la sorte delle Opzioni.

**14.3.** Al verificarsi delle fattispecie di cui ai precedenti paragrafi 14.1 e 14.2 del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione non potrà revocare le Opzioni già assegnate, ma potrà limitare e/o sospendere la possibilità di esercitare le Opzioni in relazione ad esigenze della Società e/o dell'andamento dei corsi di Borsa delle azioni della Società in circolazione. Di tali determinazioni sarà data comunicazione scritta ai Beneficiari.

### **15. Cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione**

**15.1.** Poiché il diritto di esercitare le Opzioni è per sua natura funzionalmente collegato al permanere del rapporto di lavoro o di amministrazione tra i Beneficiari e la Società, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione troveranno applicazione le previsioni di cui al presente articolo 15, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i Beneficiari e ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di raggiungere accordi di contenuto diverso con ciascun Beneficiario.

**15.2.** In caso di cessazione, prima del Periodo di Esercizio, del rapporto di lavoro o di amministrazione del Beneficiario per dimissioni volontarie o licenziamento per qualsivoglia ragione (fatta eccezione per il licenziamento senza giustificato motivo), il Beneficiario, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, decade definitivamente da qualsiasi diritto relativo al Piano, con la conseguenza che tutte le Opzioni ad esso attribuite in base al Piano e non ancora esercitate alla data di cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione si considerano immediatamente estinte, senza diritto del Beneficiario a ricevere alcun indennizzo e/o risarcimento di sorta.

**15.3.** In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro o di amministrazione del Beneficiario con la Società (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di pensionamento, scadenza del mandato in assenza di rinnovo immediato, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o di

amministrazione ecc.) o di licenziamento senza giustificato motivo prima della scadenza del termine del Periodo di Esercizio ma dopo la scadenza del Periodo di *Vesting*, il Beneficiario manterrà il diritto di esercitare entro la scadenza del Periodo di Esercizio tutte le Opzioni ancora in suo possesso alla data di cessazione del rapporto per le quali sia maturato il relativo diritto di esercizio.

**15.4.** In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro o di amministrazione del Beneficiario con la Società (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di pensionamento, scadenza del mandato in assenza di rinnovo immediato, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o di amministrazione ecc.) prima della scadenza del Periodo di *Vesting*, il Beneficiario manterrà il diritto di esercitare entro la scadenza del Periodo di Esercizio un numero di Opzioni riproporzionato in base al periodo di effettivo servizio prestato tra la Data di Assegnazione e la data di cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione.

**15.5.** Resta inteso che in caso di trasferimento del rapporto di lavoro e/o del rapporto di amministrazione dalla Società ad un'altra società del gruppo Pierrel e/o in caso di cessazione del rapporto di lavoro e/o del rapporto di amministrazione con la Società e contestuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro e/o del rapporto di amministrazione con una diversa società del gruppo Pierrel il Beneficiario conserverà, *mutatis mutandis*, ogni diritto attribuitogli dal presente Regolamento.

**15.6.** In caso di decesso del Beneficiario, i suoi eredi e legatari conservano il diritto di esercitare le Opzioni già attribuite al Beneficiario – qualora esse siano esercitabili al momento del decesso – a termini di Regolamento, previo adempimento da parte degli eredi dell'onere di presentazione della dichiarazione di successione e dell'adempimento delle disposizioni fiscali vigenti, in quanto applicabili. Nel caso in cui le Opzioni non siano ancora esercitabili al momento del decesso, il relativo diritto non si trasmette ad eredi e legatari, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

## **16. Arbitrato**

**16.1.** Ogni contestazione o controversia fra Pierrel e i Beneficiari derivante dal Piano o dal Presente Regolamento sarà deferita alla competenza esclusiva del Collegio Arbitrale, che sarà chiamato a risolverla in via irrituale e definitiva entro il termine di trenta giorni dall'accettazione dell'incarico.

**16.2.** Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo, che svolgerà le funzioni di presidente, designato dagli altri due membri così nominati. La parte che vorrà dare avvio al procedimento arbitrale di cui al presente articolo 16 dovrà inviare all'altra parte una comunicazione via raccomandata a/r contenente almeno le seguenti informazioni: (a) l'oggetto della controversia, (b) l'invito alla procedura, e (c) la designazione del proprio arbitro. Decorso quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione senza che la parte convenuta abbia nominato, con le stesse modalità, il proprio arbitro ovvero i due arbitri non abbiano trovato un accordo, entro il medesimo termine, per la nomina del terzo arbitro, alla nomina dell'arbitro o degli arbitri non designati procederà, su istanza della parte interessata, il Presidente del Tribunale di Milano.

**16.3.** In ogni caso il Collegio Arbitrale, che avrà sede a Milano, disporrà anche in merito all'entità e all'accollo delle spese di giudizio. Il Collegio Arbitrale dovrà risolvere la questione che sarà loro deferita con potere anche di transigere, senza formalità di procedura non essenziale al rispetto del contraddittorio e anche secondo equità, avrà valore vincolante per le parti e potrà essere impugnato ai sensi dell'art. 829 c.p.c.

**16.4.**